

STATUTO

LA MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIALE CESARE
BATTISTI 86

Numero REA: MB - 1226232

Codice fiscale: 08400690155

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

- 5 -

categoria C/6, classe 5, mq. 15, superficie catastale totale mq. 15, rendita Euro 113,88

* diritto di superficie dei seguenti immobili così censiti nel catasto dei fabbricati di detto Comune:

- **foglio 18, mappale 152**, Via Luigi Casanova, piano T, natura F1, mq. 668

- **foglio 18, mappale 45, subalterno 706**, graffato al **mappale 154, subalterno 701**, Viale Cesare Battisti n. 86, piano S1-T-1-2-3, categoria D/4, rendita Euro 175.638,00

di cui si chiede la voltura e la trascrizione nei registri competenti.

6) Pertanto, per effetto della presente fusione e a far tempo dalla data di efficacia della fusione, infra indicata, la società LA MERIDIANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE cessa di esistere.

7) In quanto ciò occorrer possa, le parti dichiarano di consentire le volture e le trascrizioni dipendenti dal presente atto presso qualsiasi ufficio pubblico o privato.

8) La fusione avrà efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis Codice Civile 2[^] comma secondo periodo, a partire dal 29 dicembre 2020 ovvero, se successiva dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione al registro delle imprese competente.

Le operazioni della incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante a partire dal primo gennaio dell'esercizio in cui sarà iscritto l'atto di fusione, data in cui la fusione avrà efficacia giuridica ex art. 2504 bis del Codice Civile come sopra meglio indicato (la medesima decorrenza viene stabilita ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 172, comma 9[^], del TUIR- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).

10) Le spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'ente incorporante.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, si dichiara che il valore complessivo del capitale più riserve della società incorporata LA MERIDIANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ammonta ad Euro 784.063,00 (settecentoottantaquattromilasessantatré/00).

I comparanti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura ai comparanti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 16,40.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di due fogli per sette facciate intere e quanto alla ottava scritta sin qui.

F.to PAOLO ANGELO VILLA

F.to VITTORIO BIASSONI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al N. 40626/21185 Rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO SOCIALE - DURATA

1) È corrente la cooperativa sociale avente la denominazione:

"LA MERIDIANA Società cooperativa sociale"

La società ha sede in Monza. Spetta all'assemblea trasferire la sede in altro comune e al Consiglio di amministrazione istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

2) La Cooperativa è duratura fino al 31 dicembre 2030. Potrà essere

- 6 -

prorogata oltre il termine e sciolta prima del termine della sua scadenza con deliberazione dell'assemblea dei soci.

I soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga prima della scadenza hanno diritto di recesso.

3) La Cooperativa senza finalità di lucro è retta con i principi della solidarietà e della mutualità ai sensi della Legge 381/91 e successive modificazioni, e delle altre leggi vigenti in materia, ed in particolare il DLCP 14 dicembre 1947, n. 1577.

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini che, seppure non soci, sono particolarmente bisognosi dei benefici derivanti dallo svolgimento dei servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, punto 1, lettera a) della predetta legge, resi dalla cooperativa e volti in prevalenza al soddisfacimento dei bisogni delle persone anziane. Essa opera sul territorio instaurando rapporti continuativi con le comunità civile ed ecclesiale, ed in particolare con enti pubblici e privati che perseguono gli stessi scopi. Le attività sociali sono svolte con la partecipazione ed il coinvolgimento dei propri soci prestatori e volontari e, quando possibile, degli stessi utenti.

Per il raggiungimento di tale scopo la Cooperativa gestisce, anche temporaneamente ed anche per conto di altri enti pubblici o privati: strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non; centri diurni ed altre strutture per l'animazione; iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; servizi e centri di riabilitazione; attività e servizi di assistenza domiciliare; attività di assistenza infermieristica e sanitaria a domicilio oppure in strutture di enti pubblici e privati. In tali attività si intendono comprese anche la gestione di mense, locali di ritrovo, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e simili purché complementari alle attività sociali, sanitarie, assistenziali ed educative.

Per favorire il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa promuove la sensibilizzazione dei cittadini mediante: attività aventi carattere culturale volte a rendere la comunità consapevole dei cambiamenti demografici in atto e disponibile all'attenzione verso le persone in stato di bisogno; attività di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori che svolgono l'attività sia a favore della Cooperativa che a favore di altri enti pubblici o privati; attività di studio della organizzazione e gestione di strutture e di attività a favore di enti pubblici o privati; attività di promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa può inoltre, al solo fine di sviluppare la formazione personale e di gruppo, svolgere attività di produzione, pubblicazione, diffusione e vendita - anche tramite la gestione di propri esercizi - di riviste, libri e simili, ed inoltre l'organizzazione di convegni, assemblee, dibattiti e simili per offrire adeguati sussidi culturali su problemi sociali, familiari e religiosi.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la loro realizzazione, sia diretta che indiretta.

In particolare la Cooperativa può richiedere il contributo ed il concorso dello Stato, delle amministrazioni regionali e comunali, degli istituti di credito e

- 7 -

casse di risparmio e di altre persone fisiche e giuridiche.

In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dello scopo sociale, e a puro titolo esemplificativo, la cooperativa può assumere personale dipendente, stipulare accordi di collaborazione professionale, acquistare ed assumere in locazione e locare o vendere mobili o immobili, stipulare convenzioni con enti territoriali e non, con privati, associazioni, società o imprese e chiedere il loro contributo e concorso allo svolgimento delle finalità sociali, contrarre mutui, compiere, ma non nei confronti del pubblico, ogni operazione immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria atta a raggiungere gli scopi sociali.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SOCI - AZIONI SOCIALI

4) Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci tutti coloro che condividono gli scopi sociali, intendono collaborare con la propria attività per perseguirli in qualunque modo e non hanno interessi contrastanti con quelli della società; possono inoltre essere soci anche coloro che, direttamente o indirettamente, usufruiscono dei servizi resi dalla cooperativa.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa e di adempiere le obbligazioni da essi derivanti, in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti sono predisposti dagli amministratori e sono approvati dall'assemblea con le maggioranze previste in caso di modificazioni dell'atto costitutivo.

I soci appartengono alle seguenti categorie:

- soci prestatori, che svolgono una attività a favore della società ricevendo un

- 8 -

compenso di qualsiasi natura o entità;

- soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, nel numero massimo consentito dalla legge;
- soci fruitori, che usufruiscono dei servizi resi dalla cooperativa, direttamente o indirettamente;
- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dalla Legge 59/92.

Possono essere soci della Cooperativa oltre alle persone fisiche anche enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, nel cui statuto sia prevista una o più delle seguenti attività: promozione, finanziamento e sviluppo di attività analoghe, complementari o sussidiarie a quelle della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Coloro che aspirano a diventare soci devono presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, contenente - oltre ai dati personali - i motivi per i quali si richiede l'ammissione, i modi con i quali si intende partecipare all'attività sociale, la categoria alla quale si chiede l'iscrizione, la dichiarazione di conoscere ed accettare lo statuto e gli eventuali regolamenti della cooperativa ed in maniera esplicita di accettare la clausola arbitrale, ed infine l'ammontare del capitale che si intende versare. Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio ulteriori notizie e documenti ritenuti opportuni per decidere in merito alla sua ammissione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa, che dovrà motivare, con comunicazione scritta, l'eventuale rifiuto dell'ammissione a socio, entro sessanta giorni.

In caso di rifiuto il richiedente ha facoltà di ricorrere entro sessanta giorni all'assemblea dei soci, che delibera in merito alla prima occasione utile.

Gli amministratori illustrano, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte in ordine all'ammissione di nuovi soci.

Ogni nuovo socio, dopo che la sua domanda di ammissione è stata accolta, deve sottoscrivere almeno una azione nominativa di € 25,82 (euro venticinque virgola ottantadue) versandola in unica soluzione. Inoltre deve versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea.

Il domicilio del socio è quello risultante dalla domanda di ammissione o da successiva e tempestiva comunicazione scritta di variazione da parte del socio.

5) I soci della Cooperativa, nel corso del rapporto sociale possono richiedere al Consiglio di amministrazione di fare parte di altra categoria di soci, che dovrà motivare, con comunicazione scritta, l'eventuale rifiuto dell'ammissione a socio, entro sessanta giorni.

In caso di rifiuto il richiedente ha facoltà di ricorrere entro sessanta giorni all'assemblea dei soci, che delibera in merito alla prima occasione utile.

6) I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso, per esclusione, per morte.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il recesso è consentito al socio per

- 9 -

giustificati motivi. Il recesso deve essere consentito volta per volta dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. Al recesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2532 del Codice civile.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di amministrazione - previa richiesta al socio di rimuoverne la causa, ove possibile -, oltre che contro i soci che si trovano in condizioni previste dall'articolo 2531 e 2533 del Codice civile, contro i soci prestatori o volontari che, per qualsiasi causa, non sono più in grado di operare a favore della cooperativa e contro i soci fruitori che, per qualsiasi causa, hanno cessato di usufruire dei servizi della cooperativa.

È inoltre causa di esclusione la risoluzione del rapporto di lavoro del socio con la cooperativa per motivi disciplinari o per giusta causa.

Alla esclusione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2532 del Codice civile.

In caso di morte del socio si applica l'articolo 2534 del Codice civile.

7) In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della partecipazione sociale da esso posseduta sarà effettuata secondo il disposto dell'articolo 2535 del Codice civile.

In deroga al disposto del primo comma del predetto articolo è data facoltà al socio di richiedere, ed al Consiglio di amministrazione di concedere, che il rimborso delle azioni abbia luogo sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Il socio uscente per recesso o esclusione, e gli eredi del socio defunto rimangono comunque obbligati verso la cooperativa in caso di insolvenza della società entro un anno dalla cessazione del rapporto sociale. Si applica l'articolo 2536 del Codice civile.

8) Le azioni non sono trasferibili né per atto tra vivi né per causa di morte. Si applica il sesto comma dell'articolo 2530 del Codice civile.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno e vincolo.

PATRIMONIO SOCIALE

9) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dalla eventuale riserva straordinaria, dal fondo sovrapprezzo azioni versato dai nuovi soci, da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in azioni nominative del valore nominale di € 25,82 (euro venticinque virgola ottantadue). Sono in ogni caso fatti salvi i limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 2525 del Codice civile.

È esclusa l'emissione dei titoli azionari ai sensi dell'articolo 2346, primo comma del Codice civile.

10) È in facoltà della Cooperativa procedere alla acquisizione presso i soci di fondi con obbligo di rimborso alle condizioni e nei modi e forme stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI

11) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Nei termini di legge il Consiglio di amministrazione provvederà alla redazione del

- 10 -

bilancio ed alla presentazione dello stesso alla assemblea dei soci.

Gli eventuali utili di bilancio saranno ripartiti:

- a) al fondo di riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria ed a fondi di accantonamento;
- d) ad altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea potrà deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci. Essi sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento. L'eventuale ulteriore avanzo sarà destinato a scopi di natura sociale e mutualistica.

Le riserve, comunque denominate e costituite, non possono essere distribuite fra i soci, né durante né alla fine del rapporto sociale.

ORGANI SOCIALI

Assemblea dei soci

12) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa delibera sugli argomenti previsti dal Codice civile. L'assemblea deve essere convocata, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, diretta al Consiglio di amministrazione. Si applica l'articolo 2367 del Codice civile.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione, inviata a ciascun socio al domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'importo delle azioni sottoscritte.

Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1992 n.59 secondo cui i voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, qualora il numero dei soci sovventori risultasse superiore ad un terzo del numero totale dei soci, i soci sovventori avranno diritto complessivamente tra loro ad un terzo dei voti, ed eserciteranno il loro diritto di voto unitariamente, per il tramite di un rappresentante comune, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2347 del Codice civile.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, purché il socio delegato risulti iscritto almeno da novanta giorni nel libro dei soci. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. Ciascun socio non può rappresentare più di altri cinque soci. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di

- 11 -

amministrazione e degli organi di controllo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua mancanza dalla persona designata dall'assemblea, che nomina anche il Segretario e qualora necessario due scrutatori. Il Segretario può essere anche un non socio.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale purché in Italia e sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatta eccezione per l'elezione degli organi sociali per la quale è sufficiente la maggioranza relativa. Esse debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio di amministrazione

13) La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e non possono essere amministratori in più di dieci enti di qualsiasi natura. Essi non hanno diritto a compenso, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Nel caso di dimissioni o mancanza di uno o più membri del Consiglio di amministrazione si procede alla loro sostituzione nei termini di legge.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ai sensi di legge, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno due membri del Consiglio.

Le adunanze dell'organo amministrativo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che :

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa senza eccezione di sorta.

I Consiglieri eleggono fra loro, se non eletti dalla stessa Assemblea dei soci,

- 12 -

il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e nominano anche per la redazione dei verbali un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Il Presidente pone in atto le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciando liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Sotto la sua personale responsabilità nei casi di necessità potrà procedere al compimento di atti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale dovrà fare comunicazione per ratifica nella prima adunanza da convocarsi di urgenza.

Il Presidente in caso di urgenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente se nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può inoltre nominare un Direttore della Cooperativa e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone composizioni, mansioni ed eventuali compensi.

Organi di controllo

14) La Cooperativa può nominare il Collegio sindacale e/o il Revisore legale dei conti.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice civile.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice civile.

La revisione legale dei conti è esercitata, a scelta dell'assemblea, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409 bis del Codice civile, dal Collegio Sindacale, da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Il collegio sindacale, se investito dall'assemblea di effettuare la revisione contabile, può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori appositamente incaricati purché revisori contabili o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'attività di revisione legale dei conti è documentata dall'organo di revisione dei conti in un apposito libro, che resta depositato presso il Presidente del collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

15) In caso di scioglimento della Cooperativa per qualsiasi motivo, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la

- 13 -

promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92 e successive modificazioni.

REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI GENERALI

16) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

17) Per tutto ciò che non sia espressamente contemplato dal presente Statuto, si applica la disciplina speciale di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, la disciplina di cui alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59, la disciplina dettata da altre leggi per le cooperative, ed in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 2519 del Codice civile.

CLAUSOLA ARBITRALE

18) Le eventuali controversie, riguardanti diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società saranno decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili nella cui circoscrizione ha sede legale la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione tra le parti.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero.

F.to PAOLO ANGELO VILLA

F.to VITTORIO BIASSONI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

ESENTE DA BOLLO